

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE**  
**Società Cooperativa**

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013

MODALITÀ OPERATIVE  
PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER L'ELEZIONE  
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

---

## Modalità operative per la presentazione delle liste per l'elezione del Collegio dei Proviviri

---

Ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie che disciplinano le modalità di nomina dei Proviviri, in particolare con riferimento all'art. 48 dello Statuto sociale, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste per l'elezione dei Proviviri, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di rendere esplicite le seguenti modalità operative per lo svolgimento delle attività relative.

Si precisa che per l'espletamento delle attività sotto indicate i Soci dovranno rivolgersi al Servizio Soci della Società, presso la sede della stessa in Verona.

### Sezione I

- 1) Le liste dei candidati, che devono indicare distintamente con numerazione progressiva i candidati alla carica di Proviviro in numero pari a quello da eleggere, distinguendo tra i Proviviri effettivi e supplenti, andranno presentate in un'unica soluzione, unitamente a tutta la documentazione sotto indicata relativa ai presentatori, come precisato al paragrafo 2), e relativa ai candidati, come previsto al paragrafo 3), mediante deposito presso il Servizio Soci, entro il termine del normale orario di lavoro (e, cioè, entro le ore 17.00, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, e giovedì; entro le ore 13.00 nel giorno di venerdì) entro il venticinquesimo giorno precedente la data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione, e quindi entro il 25 marzo 2013. Il deposito delle liste per l'elezione del Collegio dei Proviviri e dell'altra documentazione a ciò necessaria può altresì essere effettuato, nei termini dianzi indicati, anche tramite l'invio della documentazione necessaria a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [serviziosoci@pec.gruppocattolica.it](mailto:serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
- 2) le dichiarazioni di presentazione di una lista potranno essere collettive o individuali (ferma la previsione statutaria sul numero complessivo di presentatori e/o sulla percentuale di capitale sociale rappresentato) e dovranno essere sottoscritte dai Soci presentatori e contenere gli estremi anagrafici di ciascuno di essi e l'indicazione dei candidati per cui le stesse sono presentate con i correlativi estremi anagrafici. Alle stesse andranno allegati:
  - a) fotocopia di un valido documento di identità (completo in ogni suo elemento e, per quanto occorra, fronte e retro);
  - b) copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato, attestante il possesso di 100 azioni per i Soci iscritti a libro Soci in data successiva al 21 aprile 2001 (artt. 22 e 54 dello Statuto) e di almeno una azione per quelli iscritti antecedentemente.

Il documento sub b) può essere consegnato o trasmesso alla Società entro il ventunesimo giorno precedente la data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione, e quindi entro il 29 marzo 2013, negli orari indicati al paragrafo 1).

- 3) i candidati dovranno sottoscrivere e depositare, presso il Servizio Soci, secondo le modalità e nei termini precisati al paragrafo 1), la dichiarazione di accettazione della candidatura dalla quale dovranno risultare gli estremi anagrafici del candidato stesso nonché l'attestazione, sotto la propria responsabilità, circa il possesso di 100 azioni per i Soci iscritti a libro Soci in data successiva al 21 aprile 2001 (artt. 22 e 54 dello Statuto) e di almeno una azione per quelli iscritti antecedentemente. La dichiarazione dovrà essere accompagnata dal documento di cui al precedente paragrafo 2) sub a);
- 4) almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima adunanza, e quindi entro il 29 marzo 2013, e previo positivo svolgimento dei necessari controlli di validità, presso la sede sociale, presso la Società di gestione del mercato nonché sul sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) saranno rese disponibili le liste dei candidati presentate dai Soci.

## Sezione II

- 1) Al fine di agevolare le operazioni, si allegano:
  - a) estratto dello Statuto sociale : Art. 48 e Art. 44, allegato sub "A";
  - b) modelli per la presentazione delle liste in forma singola, allegati sub "B.1" e sub "B.2" (quest'ultimo per il caso di presentatore persona giuridica), fermo restando che gli elementi indicati nel modello andranno riportati anche per il caso di presentazioni in forma collettiva con riferimento a ciascuno dei sottoscrittori (nome; cognome; luogo e data di nascita; residenza; tipo e numero del documento di identità, Autorità e data di rilascio);
  - c) modello unico di accettazione della candidatura, allegato sub "C";
- 2) se i presentatori desiderano avere dichiarazione di ricevuta delle liste e della documentazione presentata dovranno presentare anche fotocopia di quanto depositato, che verrà loro restituita con stampiglia di ricevuta.

L'iscrizione a Libro Soci del Socio presentatore, a decorrere dalla data di 90 giorni anteriore a quella per la quale è stata convocata l'Assemblea in prima adunanza, ed il possesso, da parte dei Soci presentatori e dei Soci candidati (come da questi ultimi attestato), di 100 azioni per quelli iscritti a Libro Soci in data successiva al 21 aprile 2001 (artt. 22 e 54 dello Statuto) e di almeno una azione per quelli iscritti antecedentemente, saranno verificati dalla Società.

## SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

### *ESTRATTO DALLO STATUTO SOCIALE VIGENTE*

#### **ARTICOLO 48**

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci tre Probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o integrazione del Collegio, una lista.

Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale.

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 44, commi 10, 11, 12 primo capoverso, 14, 16 e 17 del presente Statuto.

Si considereranno eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorra e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

La funzione di Probiviro è onoraria; spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.

#### **ARTICOLO 44.**

1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.

2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio.

3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;

c) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle

facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di ineleggibilità, incompatibilità, divieti di assunzione di cariche e decadenza, nonché dal presente Statuto, non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che svolgono la medesima funzione in cinque società quotate o società da queste controllate.

6. Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci. Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.

8-bis. La lista del Consiglio di Amministrazione, entro il termine per il relativo deposito, deve comunque essere sottoscritta per adesione da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale ovvero da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalla normativa per tempo vigente.

10. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, i Soci possono depositare liste sino al terzo giorno successivo e le soglie previste dall'art. 44.9 sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco;

b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea;

c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19. In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età. Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44. L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza. Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

19-bis. Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

a) le liste di cui all'articolo 44, comma 7, primo cpv. devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi e, in particolare:

(i) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a tre, i candidati dovranno essere di entrambi i generi;

(ii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a quattro, i candidati dovranno essere due per ciascun genere;

(iii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a cinque, i candidati indicati alle prime quattro posizioni dovranno essere due per ciascun genere;

b) nel caso di sostituzione di cui al comma 19 del presente articolo 44, i Sindaci nominati dall'Assemblea in sostituzione dovranno essere del medesimo genere di quelli decaduti o cessati;

c) in ogni caso in cui, in sede di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, non risulti assicurato l'equilibrio tra generi, troverà applicazione l'articolo 44, comma 16, secondo cpv.

20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma del presente Statuto.

21. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la normativa per tempo vigente.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
19 (I<sup>a</sup> convocazione) – 20 (II<sup>a</sup> convocazione) aprile 2013

Elezione dei Probiviri

Il sottoscritto.....  
Nato a ..... il .....  
Residente a .....  
Documento d'identità ..... n. .... rilasciato da ..... in data  
....., qui allegato in copia fotostatica sub 1), Socio della Società Cattolica di Assicurazione -  
Società Cooperativa intestatario di n. \_\_\_\_\_ della stessa Società,

- come documentato da copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato, qui allegata *sub* 2)
- come documentato dalla conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato, che sarà presentata alla Società Cattolica di Assicurazione, a pena di inefficacia della presente dichiarazione di presentazione, entro il ventunesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell' Assemblea

concorre alla presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 dello Statuto Sociale, di una lista di candidati composta dai Soci indicati qui in appresso:

Probiviri effettivi

- 1) ....., nato a ..... il .....
- 2) ....., nato a ..... il .....
- 3) ....., nato a ..... il .....

Probiviri supplenti

- 4) ....., nato a ..... il .....
- 5) ....., nato a ..... il .....

Data .....

.....  
(Firma)

Delego alla presentazione della presente alla Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa e quindi a compiere ogni altro atto funzionale alla presentazione della sopra indicata lista \_\_\_\_\_, presso il quale eleggo domicilio ai fini delle eventuali comunicazioni relative alla medesima lista.

Data .....

.....  
(Firma)

Allegati:

- fotocopia del documento di identità;
- (in caso si sia barrata la casella per la presentazione contestuale) copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
19 (I<sup>a</sup> convocazione) – 20 (II<sup>a</sup> convocazione) aprile 2013

Elezione dei Probiviri

Il sottoscritto.....  
Nato a ..... il .....  
Residente a .....  
Documento d'identità ..... n. .... rilasciato da ..... in data  
....., qui allegato in copia fotostatica sub 1), attestando con la presente e sotto la propria  
responsabilità la propria qualità di ..... e legale  
rappresentante di ....., Socio della Società Cattolica di  
Assicurazione - Società Cooperativa intestatario di n. \_\_\_\_\_ azioni della stessa Società,

- come documentato da copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato, qui allegata *sub* 2)
- come documentato dalla conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato, che sarà presentata alla Società Cattolica di Assicurazione, a pena di inefficacia della presente dichiarazione di presentazione, entro il ventunesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell' Assemblée

concorre alla presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 dello Statuto Sociale, di una lista di candidati composta dai Soci indicati qui in appresso:

Probiviri effettivi

- 1) ....., nato a ..... il .....
- 2) ....., nato a ..... il .....
- 3) ....., nato a ..... il .....

Probiviri supplenti

- 4) ....., nato a ..... il .....
- 5) ....., nato a ..... il .....

Data .....

.....  
(Firma)

Delego alla presentazione della presente alla Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa e quindi a compiere ogni altro atto funzionale alla presentazione della sopra indicata lista \_\_\_\_\_, presso il quale eleggo domicilio ai fini delle eventuali comunicazioni relative alla medesima lista.

Data .....

.....  
(Firma)

Allegati:

- fotocopia del documento di identità;
- (in caso si sia barrata la casella per la presentazione contestuale) copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato.



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
19 (I<sup>a</sup> convocazione) – 20 (II<sup>a</sup> convocazione) aprile 2013

Elezione dei Probiviri

Il sottoscritto .....  
Nato a ..... il .....  
Residente a .....  
documento d'identità ..... n. ....  
rilasciato da ..... in data .....  
qui allegato in copia fotostatica sub 1), consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 48 dello Statuto Sociale:

DICHIARA

- di essere Socio della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (“Cattolica”);
- di essere intestatario di \_\_\_ azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l’Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura per l'elezione a
  - Proboviro effettivo
  - Proboviro supplente

di Cattolica.

Il sottoscritto dichiara sin d’ora, in caso di elezione, di accettare la nomina a

- Proboviro effettivo
- Proboviro supplente

impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei requisiti previsti dallo Statuto per la carica e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.

luogo e data

In fede

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_